



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori didattici
delle Scuole Statali e Paritarie della Sardegna

E p.c. Ai Dirigenti degli Uffici V – VI – VII – VIII
Ambiti Territoriali Scolastici per le Province di
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

OGGETTO: DPR 8 agosto 2025, n.134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

Come noto, il regolamento in oggetto ha apportato sostanziali modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Oltre alle modificazioni e integrazioni riferibili ad aspetti e principi ormai consolidati, in quanto rinvenibili nel quadro normativo e giurisprudenziale già in essere, sono state introdotte significative novità rispetto al precedente impianto sanzionatorio. Tali innovazioni impongono di ricordare la necessità di procedere con urgenza — ove non vi si sia già provveduto — alla revisione dei regolamenti di disciplina.

Detto adempimento, oltre a rispondere a una specifica previsione regolamentare (art. 6 comma 1-bis dello Statuto), risulta anche imprescindibile ai fini dell'attivazione dei procedimenti disciplinari nei confronti degli alunni e dell'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, giacché questi ultimi, in assenza di adeguamento regolamentare, potrebbero risultare affetti da vizio di illegittimità e, pertanto, annullabili.

A tal proposito, si precisa che, per quanto riguarda le sanzioni corrispondenti alle c.d. “sospensioni”, precedentemente indicate come allontanamento dalla comunità scolastica, la nuova formulazione dello Statuto, distinguendo tra “allontanamento dalle lezioni” (da 1 a 15 gg) e “allontanamento dalla comunità scolastica” (superiore a 15 gg), prevede che, nei confronti degli studenti che si siano resi responsabili di mancanze disciplinari opportunamente tipizzate nei singoli regolamenti, i consigli di classe deliberino attività:

- di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgersi presso l'istituzione scolastica, per le sanzioni corrispondenti all'allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni;
- attività di cittadinanza attiva e solidale, presso strutture ospitanti (enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore), per quelle comprese fra 3 e 15 giorni, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento dalle lezioni.

Dette attività non si configurano come “attività alternative” a una sanzione primaria, anche in ragione della soppressione del terzo periodo del comma 5 dell'art. 4 dello Statuto, ma come sanzioni autonome.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Tuttavia, considerato che le strutture ospitanti con cui le scuole potranno stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale saranno individuate tra quelle presenti in un elenco annuale predisposto da questa Direzione, e che allo stato attuale si è in attesa dei criteri ministeriali per l'emanazione dell'Avviso e la definizione degli elenchi degli enti idonei ad accogliere gli studenti, trova applicazione il disposto di cui all'art. 6, comma 3-bis, dello Statuto, secondo cui: *“Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica”*.

Dunque, nell'attuale fase transitoria, per provvedimenti disciplinari corrispondenti all'allontanamento dalle lezioni di durata tra 3 e 15 giorni, anche le attività che a regime dovrebbero svolgersi presso le strutture ospitanti dovranno effettuarsi presso l'istituzione scolastica.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. ad assicurare il consueto rispetto delle previsioni regolamentari introdotte.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco FELIZIANI